

# Imposizione degli autoveicoli

## 1. Oggetto dell'imposta

A tenore della [legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli](#), all'importazione sono soggetti all'imposta del 4 % i seguenti autoveicoli:

- a) gli autoveicoli per il trasporto di 10 persone o più, conducente compreso, di peso unitario non eccedente 1600 kg (voci di tariffa 8702.1030, 2010, 3010, 4010 e 9030);
- b) le autovetture e altre auto principalmente concepite per il trasporto di persone (diverse da quelle menzionate nella lett. a), comprese le vetture tipo "break" e le auto da corsa (voci di tariffa 8703.1000-9060);
- c) gli autoveicoli per il trasporto di merci, di peso unitario non eccedente 1600 kg (voci di tariffa 8704.2110 e 2120, 3110 e 3120, 4110 e 4120, 5110 e 5120, 6010 e 6020, 9010 e 9020).

Il codice relativo al genere di tributi suppletivi 660 nonché il numero convenzionale relativo ai tributi suppletivi 001 devono essere menzionati nella dichiarazione d'importazione (rubrica "Tributi suppletivi").

## 2. Base di calcolo

La base di calcolo corrisponde per principio a quella dell'imposta sul valore aggiunto. L'imposta è pertanto riscossa:

- sulla controprestazione per le forniture in virtù di un contratto di alienazione o di commissione;
- sul valore normale in tutti gli altri casi.

Nella base di calcolo va incluso il credito doganale (autoveicoli dalla voce 8703) e le spese accessorie (trasporto, ecc.) sino al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero. Per gli autoveicoli incompleti o non finiti, l'autorità fiscale può aumentare l'importo imponibile del prezzo o del valore delle parti mancanti.

## 3. Esenzioni

All'importazione sono esenti dall'imposta:

- a) gli autoveicoli ammessi in franchigia di dazio come masserizie di trasloco, corredi nuziali o oggetti ereditati ([art. 14–16 OD](#));
- b) gli autoveicoli ammessi in franchigia di dazio nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari ([art. 6 OD](#));
- c) gli autoveicoli ammessi in franchigia di dazio come veicoli per invalidi ([art. 18 OD](#));
- d) gli autoveicoli importati in franchigia di dazio come materiale bellico della Confederazione ([art. 29 OD](#));
- e) gli autoveicoli ammessi in franchigia di dazio come merci svizzere di ritorno ([art. 10 LD](#));
- f) i "carri con motore" giusta l'art. 11 cpv. 2 lett. g dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali ([RS 741.41](#));
- g) gli autoveicoli assoggettati alla tassa sul traffico pesante;
- h) i veicoli elettrici;
- i) gli autoveicoli reimportati dopo l'esportazione temporanea;
- j) gli autoveicoli importati temporaneamente.

Inoltre, i telai di autoveicoli con cabina per conducente delle voci 8702–8704 non sono soggette all'imposta.

Ulteriori informazioni all'imposta sugli autoveicoli: [regolamento 68 \(R-68\)](#).